

TI_GERICHTE 16.2018.47 vom 27. Dezember 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-12-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2018.47

FR: TI_GERICHTE 16.2018.47 du 27 décembre 2019

IT: TI_GERICHTE 16.2018.47 del 27 dicembre 2019

Regeste

Contratto di lavoro - surrogazione della cassa di disoccupazione - licenziamento immediato ingiustificato

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata, datata 30 luglio 2018 ma spedita il 17 agosto 2018, è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 20 agosto 2018 (cfr. tracciamento dell'invio n. 98._____ agli atti). Introdotto il 18 settembre 2018, il reclamo in esame è tempestivo.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

E. 3

Nella decisione impugnata il Pretore, ammessa la legittimazione attiva della Cassa disoccupazione in virtù della cessione legale prevista dall'art. 29 LADI e richiamati i presupposti per una disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro in applicazione dell'art. 337 CO, ha accertato che con lettera del 13 dicembre 2013 la convenuta ha licenziato il dipendente con effetto immediato poiché dal 6 dicembre 2013 questi non si era

presentato sul posto di lavoro. Egli ha poi ritenuto che fino al 12 e 13 dicembre 2013 la convenuta era in mora con il pagamento dei salari di ottobre e di novembre, che l'assenza dal posto di lavoro del dipendente era pertanto legittima e che il dipendente, intenzionato a riprendere il lavoro dopo avere ricevuto gli arretrati, era stato licenziato in tronco il 13 dicembre 2013 di modo che non aveva potuto riprendere il lavoro lunedì seguente. Per di più, ha soggiunto il primo giudice, l'assenza dal lavoro del 29 novembre 2013 era legittima giacché la diffida di quel giorno non era valida vista la mora della convenuta con il pagamento dello stipendio di ottobre. Per il Pretore le condizioni per una risoluzione immediata del rapporto di lavoro non erano date di modo che le pretese salariali del lavoratore erano fondate fino alla scadenza del contratto (31 gennaio 2014). Egli ha così accolto la petizione sino a concorrenza delle indennità di disoccupazione versate al lavoratore.

E. 4

La reclamante ribadisce la legittimità della disdetta con effetto immediato del contratto in applicazione dell'art. 337 CO, facendo valere che il Pretore non doveva esaminare la fattispecie sotto il profilo dell'art. 337 d CO, riferito all'abbandono ingiustificato del lavoro ma dell'art. 337 CO, ovvero secondo la norma generale relativa alla risoluzione immediata per cause gravi. A suo parere, inoltre, il primo giudice “ha attribuito un'importanza eccessiva” alla dicitura “abbandono ingiustificato del posto di lavoro” riportato sulla lettera del 13 dicembre 2013, ciò che l'ha indotto ad applicare l'art. 337 d CO, mentre avrebbe dovuto “procedere con un'approfondita disamina di tutti gli aspetti senza limitarsi al campo di applicazione dell'art. 337 d CO”. In realtà, il Pretore ha esaminato se fossero dati i presupposti per un licenziamento immediato (art. 337 CO), trattando solo in modo marginale il tema dell'abbandono ingiustificato dell'impiego (art. 337 d CO). Non si può pertanto ritenere che egli non abbia tenuto conto dei presupposti dell'art. 337 CO. La censura si rivela così inconsistente.

E. 5

L'impresa di costruzione ritiene che la sospensione dell'attività lavorativa da parte di _____ F _____ non fosse stata legittima giacché a quel momento questi aveva ricevuto sufficienti rassicurazioni sul fatto che le sue pretese salariali sarebbero state onorate. Ora, per tacere del fatto che l'incontro con _____ U _____, durante il quale il dipendente ha ricevuto determinate garanzie sul pagamento del salario è avvenuto successivamente all'interruzione del lavoro (il 9 dicembre 2013), fintanto che perdura il ritardo nel pagamento dei salari scaduti il dipendente ha il diritto di rifiutarsi di lavorare (art. 82 CO per analogia; CCR, sentenza inc. 16.2014.6 del 3 marzo 2015 consid. 7a; cfr. Gloor in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 29 ad art. 337 CO). E in concreto, fino al 12/13 dicembre 2013 non è controverso che i salari non fossero stati versati. Per di più, la reclamante non mette in discussione di avere comunicato al rappresentante sindacale di _____ F _____ il fatto che il dipendente avrebbe potuto ricominciare a lavorare il lunedì 16 dicembre 2013, salvo scrivere il 13 dicembre 2013 la lettera di licenziamento immediato. Ne segue che al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.

E. 6

La reclamante rimprovera altresì al Pretore “una manifesta insufficiente considerazione del contesto generale in cui si è sviluppata l'intera vicenda” e in particolare di non aver

considerato “la dimensione della ditta”, il fatto che _____ F _____ e il suo collega _____ D _____ (che a sua volta, a causa del mancato pagamento del salario, aveva sospeso il lavoro e era stato licenziato con effetto immediato, cfr. inc. SE.2014.5) erano i suoi unici dipendenti, il fatto che tra il suo socio e gerente della ditta e il lavoratore, correligionari, si era creato uno stretto legame personale, così come “il grado di conoscenza del dipendente circa eventuali difficoltà riscontrate dalla ditta nel far fronte ai propri obblighi salariali come pure circa le possibili conseguenze di un mancato ritorno al lavoro per la ditta stessa”. A suo avviso, il primo giudice avrebbe anche dovuto considerare che il dipendente ha dimostrato un’“insensibilità nei confronti del datore di lavoro” e che il suo atteggiamento “è stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia che deve necessariamente esserci tra datore di lavoro e lavoratore”. Tali argomentazioni, fors'anche soggettivamente comprensibili, non impedivano tuttavia al lavoratore, al quale non era stato tempestivamente corrisposto il salario, di far valere i propri diritti, ovvero di sospendere la sua attività lavorativa fintanto che perdurava la mora. Anche su questo punto il reclamo vede dunque la sua sorte segnata.

E. 7

In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. Il reclamo, che non pone questioni di principio o di importanza rilevante, può essere dunque deciso dalla Camera nella composizione monocratica (art. 48 b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

E. 8

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – avv. ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.